Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 settembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(*Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori*).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo.
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 942.

Costituzione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Il Tirreno », con sede in Lucca, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Il Tirreno », con sede in Lucca, in data 10 novembre 1958, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Il Tirreno », con sede in Lucca, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentacinque articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961, n. 943.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Empoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1921, n. 216, con il quale fu costituito il Consorzio « L'Avvenire » fra cooperative di produzione e lavoro del fucecchiese, con sede in Montecalvoli e ne fu approvato il relativo statuto;

Visti il regio decreto 30 gennaio 1933, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946 ed i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1949, n. 1096, e 27 dicembre 1952, n. 4588, contenenti l'approvazione di modificazioni statutarie, fra cui il cambiamento della denominazione sociale in Consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, nonchè il trasferimento della sede in Empoli (provincia di Firenze);

Vista la deliberazione 16 settembre 1957 dell'assemblea ordinaria dei delegati, successivamente ratificata, in data 11 aprile 1959, dall'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio suddetto, con la quale si modifica l'intero testo di statuto sociale;

Vista l'istanza 3 dicembre 1957, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione del nuovo testo di statuto;

Visti gli atti notarili 3 settembre e 3 novembre 1958 che apportano al testo del suddetto statuto alcune modifiche richieste dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo di statuto del Consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Empoli, composto di numero cinquantadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1961

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1961, n. 944.

Concessione all'88° Gruppo antisommergibile dell'Aeronautica militare dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso all'88° Gruppo antisommergibile dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso l'88° Gruppo antisommergibile dell'Aeronautica militare dal comandante del Gruppo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1961, n. 945.

Modificazioni al regolamento generale sul Debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Visto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19;

Vista la legge 18 dicembre 1951, n. 1599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 182;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 752;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa, senza speciali formalità, la rettifica delle domande di intestazione di titoli del Debito pubblico, quando l'errore sia avvertito prima che l'iscrizione al nome sia stata eseguita sui registri integrativi del Gran libro.

Quando l'errore sia avvertito dopo l'avvenuta iscrizione, la domanda di rettifica deve essere corredata da un atto di notorietà, formato dinanzi al pretore o al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, col quale si dichiari e si spieghi l'errore avvenuto, salva la facoltà dell'Amministrazione, di richiedere quegli altri documenti che, a conferma, essa ritenga, a seconda dei casi, necessari.

L'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Quando si tratti di titoli intestati ad ente soggetto a vigilanza governativa, le rettifiche possono essere effettuate in base a dichiarazione dell'ente stesso, confermata dalla competente autorità.

Art. 2.

I titoli nominativi logori o frammentati possono essere convalidati e rinnovati, su semplice richiesta del possessore.

La rinnovazione viene eseguita sotto un nuovo numero di iscrizione.

Quando, per la mancanza di segni caratteristici essenziali all'identificazione, i titoli o i frammenti esibiti non possano essere convalidati, deve essere seguito il procedimento stabilito dalla legge per i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi di Debito pubblico.

Art. 3.

Gli agenti di cambio, per essere ammessi ad autenticare le firme sulle domande di trasferimento, o di tramutamento in titoli al portatore, di titoli nominativi di Debito pubblico, sottoscritte dal titolare o da suoi aventi causa, debbono essere specialmente accreditati. Con l'accreditamento, gli agenti di cambio sono ammessi, altresì, ad autenticare le firme sulle dichiarazioni di trasferimento o di tramutamento, amministrative e per attergato, nonchè a compiere le altre operazioni di Debito pubblico.

Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento, fatte presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli Uffici provinciali del tesoro, possono essere accreditati anche i notai. Questi ultimi, peraltro, possono compiere tutte le operazioni di Debito pubblico, indipendentemente dall'accreditamento.

Art. 4.

Gli agenti di cambio vengono accreditati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

I notai vengono accreditati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Il numero degli agenti di cambio e dei notai che possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso ciascun Ufficio provinciale del tesoro, è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia per quanto concerne i notai.

Art. 5.

Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento fatte presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un Ufficio provinciale del tesoro, è dovuto, all'agente di cambio o al notaio, se accreditato, il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli ai quali l'operazione si riferisce.

Tale diritto non può essere inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire mille.

Art. 6.

Gli agenti di cambio accreditati devono prestare giuramento.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di cambio ed i notai accreditati devono depositare la propria firma alla Direzione generale o all'Uf-

ficio provinciale del tesoro, presso cui siano stati accreditati, è dimostrare di aver versato la tassa di concessione governativa per il decreto di accreditamento.

Dell'assunzione delle funzioni viene redatto apposito verbale, che deve contenere l'espressa dichiarazione, dell'ufficiale accreditato, di avere piena conoscenza delle norme sul Debito pubblico.

Il giuramento, per l'agente di cambio, ed il verbale di assunzione delle funzioni, per gli agenti di cambio ed i notai accreditati, devono essere effettuati dinanzi al direttore generale del Debito pubblico o ad un impiegato della carriera direttiva, da esso delegato.

Art. 7.

Gli agenti di cambio ed i notai accreditati, per provvedere alle autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento, devono trovarsi, a turno, presenti, nella Direzione generale o negli Uffici provinciali del tesoro, nel giorno e nell'ora fissati.

Art. 8.

Gli agenti di cambio ed i notai accreditati hanno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dal direttore generale del Debito pubblico per il migliore andamento del servizio.

Negli uffici della Direzione generale, negli Uffici provinciali del tesoro, presso le Borse-valori e le Camere di commercio, deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella degli agenti di cambio e dei notai localmente accreditati per le operazioni di Debito pubblico.

Art. 9

Il testo del primo comma dell'art. 228 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I documenti prodotti per operazioni di Debito pubblico rimangono in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà, su proposta della Commissione di cui al successivo comma, di eccedere i detti termini, nel proprio interesse, ovvero di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione in microfilm ».

Le parole « da conservarsi oltre il trentennio » e « possono eliminarsi anche prima del trentennio dagli archivi dell'Amministrazione » del secondo e del terzo comma del citato art. 228 sono rispettivamente sostituite da quelle « oltre i termini previsti nel primo comma » e « possono eliminarsi dagli archivi dell'Amministrazione anche prima dei termini indicati nel primo comma ».

Art. 10.

Della Commissione di cui all'art. 228 del citato regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del debito pubblico, il quale può delegare un impiegato, della Ragioneria stessa, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la validità delle deliberazioni e per il funzionamento di detta Commissione, si osservano le disposizioni del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

La Commissione esamina e determina quali dei titoli annullati e dei documenti pervenuti o che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico, per operazioni ordinarie e straordinarie, o per contabilità ad esse relative, debbono essere conservati, tenute presenti le disposizioni in materia, e quali possano invece essere eliminati e distrutti, con adeguate cautele, mediante macerazione o in altro modo. Avanza, altresì, le opportune proposte nei casi in cui ritenga che, a norma dell'art. 9, si debbono eccedere i termini ivi indicati ovvero si debbono microfilmare documenti da conservare in microfilm.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 167, 169, 203, 204, 207, 208 e 210 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1961.

Modificazione al decreto ministeriale 11 luglio 1961 concernente il contingente di grano da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 453, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173 del 15 luglio 1961, con il quale si è provveduto a fissare il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1961 nella quantità massima di 8 milioni di quintali, di cui 1,6 milioni di quintali del tipo duro;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle quantità massime di conferimento stabilite per i due tipi di frumento, fermo restando il contingente nazionale complessivo di 8 milioni di quintali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto interministeriale 11 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173, del 15 luglio 1961, è così modificato:

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1961 è stabilito nella quantità massima di 8 milioni di quintali, di cui 1,9 milioni di quintali del tipo duro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6049)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1961.

Deroga al divieto dell'uso di munizione spezzata per la caccia alla selvaggina ungulata e alla marmotta in parte del territorio della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1961, che vieta sino a nuova disposizione, fra l'altro, l'uso di munizione spezzata per la caccia alla selvaggina ungulata e alla marmotta;

Viste le lettere n. 17632 e n. 72909, rispettivamente del 25 luglio e del 7 settembre 1961, con le quali il Prefetto della provincia di Belluno, in vista della particolare situazione venatoria in atto nella provincia stessa, propone la temporanea sospensione del divieto suddetto su parte del territorio provinciale;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

In parziale deroga di quanto è stato disposto con decreto ministeriale 4 marzo 1961, il divieto dell'uso di munizione spezzata per la caccia alla selvaggina ungulata in provincia di Belluno è sospeso per la annata venatoria in corso eccetto che nel territorio compreso nelle riserve comunali di Alano di Piave, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Mel, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Quero, Santa Giustina, Seren del Grappa, Trichiana e Vas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1961

p. *Il Ministro*: SALARI

(6048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 940 dell'8 agosto 1961: « Prezzi delle specialità medicinali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 29 agosto 1961.

A pagina n. 3348 invece di:
Emmenovis - Vister, Casatenovo Brianza (Como) - 1 fiala A + 1 fiala B - L. 2.275;
leggasi:
Emmenovis - Vister, Casatenovo Brianza (Como) - 1 fiala A + 1 fiala B - L. 1.275;
invece di:
Lutovitamina - Ganassini, Milano - forte fiala 1 x 2,5 cc. L. 1.335;
leggasi:
Lutovitamina - Ganassini, Milano - forte fiala 1 x 2,5 cc. - L. 1.375.

A pagina 3349 invece di:
Alepsia - Giongo, Milano - compresse 80 x gr. 0,025 - L. 230;
leggasi:
Alepsia - Giongo, Milano - compresse 80 x gr. 0,015 - L. 230.

(6104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Scicli (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6077)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di Godrano (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6078)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 251, l'Amministrazione comunale di Misterbianco (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6080)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 259, l'Amministrazione comunale di Condrò (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6081)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Naso (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 15 settembre 1961, le seguenti aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752: Banca Milanese di Credito; Banca Torinese Balbis e Guglielmone e Cassa di Risparmio della provincia di Teramo.

Il direttore generale: GRECO

(6050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 20 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,65	620,60	620,59	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	601,90	602 —	601,50	602,10	601 —	601,90	601,90	601,85	601,90	601,90
Fr. Sv.	143,81	143,82	143,81	143,82	143,80	143,82	143,8275	143,85	143,81	143,82
Kr D.	90,16	90,15	90,16	90,145	90,20	90,15	90,13	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,21	87,18	87,20	87,195	87,25	87,20	87,18	87,20	87,21	87,25
Kr. Sv.	120,15	120,15	120,20	120,19	120,20	120,13	120,19	120,10	120,13	120,15
Fol.	171,55	171,52	171,53	171,57	171,55	171,56	171,57	171,60	171,56	171,55
Fr. B.	12,50	12,47	12,4725	12,47	12,46	12,47	12,465	12,47	12,46	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,15	126,15	126,15	126,19	126,30	126,20	126,15	126,20	126,16	126,15
Lst.	1746,35	1746 —	1745,80	1746 —	1745,25	1746,25	1745,85	1746,30	1746,37	1745,80
Dm. occ.	155,30	155,29	155,32	155,30	155,27	155,30	155,27	155,35	155,30	155,30
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0525	24 —	24,05	24,0505	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,75	21,75	21,73	21,75	21,60	21,75	21,752	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 20 settembre 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	83,05
Id. 3,50 % 1902	91,80
Id. 5 % 1935	106,20
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	102,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602 —
1 Franco svizzero	143,824
1 Corona danese	90,137
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,19
1 Fiorino olandese	171,57
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,17
1 Lira sterlina	1745,925
1 Marco germanico	155,285
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,751

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1959, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1959, registro n. 20 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 56);

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1961, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 286);

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1961, con il quale è approvata una variante alla composizione della Commissione esaminatrice (registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1961, registro n. 17 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 285);

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1961, con il quale è approvata una variante alla composizione della predetta Commissione (registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1961, registro n. 22 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 193);

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1961, con il quale è approvata una variante alla composizione della predetta Commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961, registro n. 27 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 194);

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1961, con il quale sono nominati due membri aggregati alla predetta Commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1961, registro n. 24 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 89);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Montella Vincenzo	punti 465,855
2.	Pirro Bruno	» 459,140
3.	Barbato Alfonso	» 458 —
4.	Cappelli Lionello	» 451,340
5.	Scabelloni Carlo	» 419,225
6.	Ballo Gianni	» 418,510
7.	D'Alessandro Luciano	» 411 —
8.	Colaneri Vittorio	» 408.570
9.	Carchio Antonio	» 407,285
10.	Longo Giuseppe	» 397,855
11.	Gianfranceschi Claudio	» 389,425
12.	Bavassano Silvio, figlio invalido di guerra	» 377 —
13.	Lolli Aldo	» 377 —
14.	Bonacci Saverio	» 375,425
15.	Rosso Bruno	» 375 —
16.	Campanella Pasquale	» 374 —
17.	Lorenzi Carlo	» 372 —
18.	Fragasso Luca	» 365 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 272. — LAZZARINI

(6062)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria meccanica), indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1961.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1961, registro n. 5, foglio n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 150 del 20 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria meccanica);

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è scaduto il 20 luglio 1961;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, al fine di avere un maggiore afflusso di candidati;

Decreta:

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria meccanica), indetto con il decreto ministeriale 11 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 150 del 20 giugno 1961.

Le domande di ammissione al concorso debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali, via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1961
Registro n. 9, foglio n. 66

(6063)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica), indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1961.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1961, registro n. 5, foglio n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 19 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica);

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è scaduto il 19 luglio 1961;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, al fine di avere un maggiore afflusso di candidati;

Decreta:

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica), indetto con il decreto ministeriale 10 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 19 giugno 1961.

Le domande di ammissione al concorso debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali, via Molise, 2, Roma, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1961
Registro n. 9, *foglio n.* 68

(6064)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2327, in data 2 agosto 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottor Izzo Antonio, segretario della Commissione, trasferito ad altra sede;

Vista la designazione a tal fine formulata dalla prefettura di Rovigo;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Viggiani Alberto, consigliere presso la prefettura di Rovigo, è nominato segretario della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Izzo Antonio.

Rovigo, addì 8 settembre 1961

Il medico provinciale: MARRA

(6065)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 82 in data 15 febbraio 1960 con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 102 in data 4 giugno 1960, modificato con decreti n. 1720 e n. 153 rispettivamente in data 25 agosto 1960 e 24 gennaio 1961;

Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto bandito con il decreto di cui alle premesse:

1. Menconi Carlo	punti	46,334
2. Benozzi Lino	»	45,363
3. Guidi Guido	»	44,981
4. Costa Carlo	»	44,545
5. Ibba Alessandro	»	43,718
6. Cecchini Luciano	»	42,872
7. Bolognesi Mario	»	42,761
8. Carnicelli Luciano	»	41,725
9. Susini Paolo	»	40,486
10. Capecchi Athos	»	39 —
11. Giardini Innocenzo	»	38,754
12. Contini Cleto	»	38,177
13. Bertolero Pietro	»	38,090
14. Gori Luigi	»	38 —
15. Dini Pierluigi	»	37,784
16. Riccardi Riccardo	»	37,488
17. Campi Nivo	»	37,381
18. Guelfi E. Vittorio	»	37,159
19. Biadene Leandro	»	36 —
20. Pierantoni Mario	»	35,738
21. Boccadoro Sandro	»	35,490
22. Pianigiani Ciro	»	35,427
23. Locatelli Umberto	»	35 —

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 10 settembre 1961

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2904 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella Provincia al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 82 del 15 febbraio 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Viste le domande dei candidati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Menconi Carlo: Fosdinovo, 2ª condotta Tendola;
2) Benozzi Lino: Carrara, Fossola;
3) Guidi Guido: Tresana. 2ª condotta.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 10 settembre 1961

Il medico provinciale: GALLO

(5968)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.